DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 25 novembre 1992

relativa ad un intervento finanziario della Germania a favore dell'industria carboniera nel 1990, 1991 e 1992, nonché ad interventi finanziari complementari a favore dell'industria carboniera nel 1989 e 1990

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(93/66/CECA)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio,

vista la decisione n. 2064/86/CECA della Commissione, del 30 giugno 1986, relativa al regime comunitario degli interventi degli Stati membri a favore dell'industria carboniera ('), in particolare l'articolo 2, paragrafo 1 e l'articolo 10,

considerando quanto segue:

I

Con lettere dell'8 ottobre 1990, del 4 dicembre 1990 e dell'8 gennaio 1992, conformemente all'articolo 9, paragrafo 2 della decisione n. 2064/86/CECA, il governo tedesco ha notificato alla Commissione gli importi compensativi previsti a titolo degli anni 1991 e 1992 nel quadro della terza legge relativa all'energia elettrica prodotta a partire dal carbone, nonché gli importi di compensazione sia tra bacini minerari (Revierausgleich) sia per il carbon fossile a basso tenore di sostanze volatili (Ausgleich für niederflüchtige Kohle), a titolo degli anni 1990, 1991 e 1992.

Con letterea del 16 maggio 1991, 25 giugno e 24 luglio 1992, il governo tedesco ha trasmesso ulteriori informazioni in risposta alle lettere della Commissione del

5 febbraio 1991, 25 febbraio 1991, 31 luglio 1991 e 24 febbraio 1992.

Secondo le notifiche del governo tedesco, gli importi relativi agli aiuti dovrebbero ammontare a:

- 5 300 milioni di DM quali entrate del fondo di compensazione a titolo dell'anno 1991, corrispondenti ad un tasso di prelievo (Kohlepfennig) dell'8 %, di cui 5 000 milioni quali spese correnti per l'anno 1991;
- 5 300 milioni di DM quali entrate del fondo di compensazione a titolo dell'anno 1992, corrispondenti ad un tasso di prelievo (Kohlepfennig) del 7,75 %, di cui 5 000 milioni quali spese correnti per l'anno 1992;
- 300 milioni di DM che vanno ad aggiungersi all'importo già autorizzato a titolo dell'anno 1989 con decisione 90/632/CECA della Commissione (2);
- 300 milioni di DM che vanno ad aggiungersi all'importo compensativo già autorizzato a titolo dell'anno 1990 con decisione 90/633/CECA della Commissione (');
- 454 milioni di DM a titolo dell'anno 1990 quale compensazione tra i bacini minerari e per il carbon fossile a basso tenore di materie volatili;
- 429,9 milioni di DM a titolo dell'anno 1991 quale compensazione tra i bacini minerari e per il carbon fossile a basso tenore di sostanze volatili;
- 360,2 milioni di DM a titolo dell'anno 1992 quale compensazione tra i bacini minerari e quella per il carbon fossile a basso tenore di sostanze volatili.

^{(&#}x27;) GU n. L 346 dell'11. 12. 1990, pag. 18. (') GU n. L 346 dell'11. 12. 1990, pag. 20.

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1986, pag. 1.